

INTERVENTO

Rispettato il principio dell'autodeterminazione

di **Luigi Manconi**

Va detto: la sentenza della corte di Cassazione sulla vicenda di Eluana Englaro è perfettamente in linea con quanto il diritto e la giurisprudenza affermano in merito al principio dell'autodeterminazione individuale in materia di scelte terapeutiche, a partire dall'articolo 32 della Costituzione ("Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana").

Ora che la Cassazione ha posto fine alla tragedia di Eluana Englaro e dei suoi familiari, dovremmo fare tutti un passo indietro. Ho detto "e dei suoi familiari" perché trovo sommamente iniquo che quanti si oppongono a una conclusione pietosa della vita della giovane donna censurino le figure dolenti dei suoi genitori. Quasi che fossero degli estranei molesti o, nel migliore dei casi, dei parenti interessati - come ha scritto "Avvenire" - a liberarsi dalla sofferenza di assistere la figlia, più che a liberare la figlia dalla sua propria condizione. E invece la responsabilità, così terribile, risiede interamente - com'è inevitabile e com'è giusto - nelle mani e nei cuori dei genitori.

Per i quali, oggi, oltre al sollievo per un'angoscia che si interrompe, sopravviene il peso - ancora più angoscioso - di una decisione in qualche modo definitiva, e straziante, da assumere. E c'è, in questo, una profonda e assoluta verità: in assenza di una volontà oggi direttamente comunicabile da parte dell'interessata (tuttavia accertata in modo inequivocabile dai giudici) e in assenza di una legge che disponga altrimenti, chi altri se non coloro che a Eluana hanno dato la vita possono scegliere in sua vece? E non va dimenticato che, in tantissimi casi simili, la decisione di sospendere i trattamenti viene assunta nel silenzio e nell'anonimato, nella penombra di molte stanze di cliniche e ospedali: non aver preso questa scorciatoia ha finito col proiettare il dramma più intimo nella sfera pubblica esponendo un dolore privato allo sguardo, spesso indecente e sempre invadente, del sistema dei media. Non solo: il messaggio che questa vicenda ci consegna evoca un criterio fondamentale: su questioni di vita e di morte l'intervento della legge deve esserci solo se strettamente indispensabile, solo se si rivela in grado di sciogliere un nodo altrimenti insolubile, solo se si tratta di tutelare una vittima non protetta. La tendenza, così italiana, a giuridicizzare tutti gli ambiti della vita e dell'esperienza umana rischia di risultare grossolana e prepotente rispetto a decisioni che esigono in primo luogo deli-

catezza e sensibilità. In una certa misura è fatale che sia così (ma si abbia almeno consapevolezza dei rischi che si corrono), dal momento che sono in discussione problematiche cruciali che possono avere importanti implicazioni anche sul piano istituzionale e legislativo. La prima: la nutrizione e l'idratazione artificiali sono trattamenti sanitari che, di conseguenza, vanno interrotti per evitare che si trasformino in accanimento terapeutico? Il 9 luglio 2008 la corte d'Appello di Milano in sede civile ha risposto affermativamente, tra gli altri, anche a questo quesito e ha stabilito che il tutore della Englaro (suo padre) fosse autorizzato a sospendere il trattamento. La Suprema Corte ha accolto questa interpretazione. Chi la rifiuta sostiene, tra l'altro, che nutrizione e idratazione sono misure vitali, che per ciò stesso non possono essere sospese. Ma il presidente della Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo, Maurizio Muscaritoli, afferma che «nutrizione e idratazione artificiali vanno considerate trattamenti medici da non somministrare se non di beneficio per il paziente indipendentemente dal suo stato di coscienza». La seconda, densissima questione ha risvolti etici e giuridici estremamente significativi. Qualche giorno fa, monsignor Barragan, presidente del Pontificio consiglio per la salute, ha definito «un assassinio» l'eventuale sospensione delle cure per la Englaro. A

motivare un giudizio tanto brutale è la convinzione, largamente diffusa nelle gerarchie ecclesastiche, che - anche in presenza di una dichiarata volontà debilitata - non spetta al diretto interessato decidere sull'interruzione delle cure; e che il concetto di autodeterminazione individuale non appartiene alla dottrina e alla morale del cristianesimo. Al-

aveva replicato Giovanni Bale. Roberta De Monticelli e l'ho ricordato, 'on Sant'Agostino, che la persona è responsabile ultima della propria morte come della propria vita. E che è pienamente evangelica l'identificazione tra autodeterminazione e libertà di coscienza. E ancora: «quale autorità ultima è dunque "più ultima" di quella della coscienza?» Si tratta, a mio avviso, di una delle più cristalline dichiarazioni di amore per la libertà (e per la verità) pronunciate in questi tempi mediocri ed è significativo che a farlo sia stata una donna profondamente credente come la De Monticelli. Ma questo dà anche il senso di quanto sia fallace rappresentare come uno sciorra tra laici e cattolici una contrapposizione morale e giuridica così lacerante, come quella sulle questioni di "fine vita". Insomma, ci sono più cose in cielo e in terra.

LA COSTITUZIONE

L'articolo 32 dice che nessuno può essere obbligato a una cura medica se non per disposizione di legge

LA FAMIGLIA

In assenza di una norma sulla materia, chi se non i genitori possono scegliere al posto dell'interessata